

Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - inizio, variazione e cessazione di attività'

Chiusura della partita IVA - Presupposto - Cessazione effettiva dell'attività - Necessità - Indici - Presentazione della dichiarazione di cancellazione ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Irrilevanza.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 18346 del 04/07/2025 (Rv. 676112 - 01) In tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica solo quando essa è effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che rendono certo il mancato compimento di un fatto generatore del tributo, da identificarsi - in base al diritto unionale e al principio di neutralità fiscale - con l'espletamento dell'operazione, essendo irrilevante, a tal fine, l'elemento meramente formale della cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.